

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ANGROGNA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 54 DEL 26/11/2012 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione del Presidente Saitta.

Premesso che per il Comune di Angrogna:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 27 febbraio 2012, n. 6-3481;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 54 del 26/11/2012, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 06/12/2012 (pervenuto il 11/12/2012), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 092/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 886 abitanti al 1971; 801 abitanti al 1981; 724 abitanti al 1991; 777 abitanti al 2001 e 882 al 2010, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 3.888 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 6 *ha* con pendenze inferiori al 5%, 262 *ha* con pendenze comprese tra il 5% e 25% e i restanti 3.620 *ha* con pendenza superiore al 25% (93% del territorio comunale);
- agricoltura e foreste: 1.954 ettari di aree boscate pari a circa il 50% del territorio comunale;
- è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovra comunale "*Val Pellice*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun Ambito produttivo individuato dal PTC2;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano* " con altri 31 comuni (D.P.G.R. 84/2009);
- è classificato tra i centri storico di tipo "*D*", di interesse provinciale e segnalato come centro storico-culturale a livello provinciale dal P.T.C.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 163 di Angrogna;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del torrente Angrogna;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte sono presenti 2,14 ettari di frane attive areali e 121,14 ettari di frane quiescenti areali;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003, e in classe 3 ai sensi della D.G.R. 113058/2010;
- tutela ambientale: vengono individuati 3.486 ettari di aree di pregio ambientale;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54/2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la seguente modifica normativa al P.R.G.C. vigente:

- integrazione alle destinazioni d'uso ammesse nell'area "BC34.c" con le "*Residenze Assistenziali Alberghiere (RAA)*", sulla base della disciplina regionale vigente in materia (D.G.R. 29 giugno 1992, n. 38-16335");

la deliberazione C.C. n. 54/2012 di adozione reca le seguenti dichiarazioni:

- la compatibilità della Variante sotto il profilo acustico;
- la motivata esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/01/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/01/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Angrogna, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2012, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Angrogna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.